

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 175 del 9 Febbraio 2021

Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 23 del 20 luglio 2020, così come modificato e integrato dalle ordinanze n. 24 del 7 settembre 2020 e n. 1 del 13 gennaio 2021. Domanda Prot. n. **CR/2020/17532** del 09/09/2020 presentata dall'impresa individuale **OHANA DI PALMIERI NICOLETTA**. **Decadenza** istanza.

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii. ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Visto inoltre l'articolo 11 del sopra citato D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii, che prevede sostegni al credito in forma agevolata a favore delle imprese;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Legge di stabilità”, che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all’art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l’art. 2 bis, comma 43 che dispone che: *“A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell’Emilia- Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l’effettivo avanzamento dell’opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”*;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 dicembre 2017 recante *“Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell’art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148”*, con la quale è stato disposto, tra l’altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto, inoltre, il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l’art, 15, comma 6) che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31

dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Vista la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019, con la quale, in seguito alla proposta formulata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 185/2019, è stato approvato un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, (cosiddetto bando ordinario), di seguito modificato e integrato dalle proprie Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 e n. 12 del 18 maggio 2020;

Vista altresì la propria Ordinanza n. 23 del 20 luglio 2020 con la quale è stato approvato il secondo Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012, avente le stesse finalità, gli stessi interventi e spese ammissibili del bando ordinario approvato con l'Ordinanza n. 2/2019 - in seguito modificato e integrato con le Ordinanze n. 3 del 27/2/2019, n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 e n. 12 del 18 maggio 2020 - e rivolto ai soggetti i quali, in occasione dell'apertura della 3° finestra del sopra citato bando ordinario, hanno dato inizio alla compilazione delle domande che, al momento di chiusura anticipata della finestra stessa - determinata dal raggiungimento del numero massimo di richieste previste - risultavano pertanto in uno stato di lavorazione precedente a quello dell'invio alla pubblica amministrazione e in relazione alle quali non è stato possibile effettuare l'invio telematico;

Richiamati i contenuti del sopra citato bando straordinario e, in particolare, oltre ai criteri e alle modalità alle quali attenersi per la quantificazione e la concessione dei contributi in esso previsti, i seguenti articoli:

– l'articolo 3, che ha definito la dotazione finanziaria secondo i seguenti importi massimi:

- ✓ € 322.500,00, destinati al finanziamento degli interventi da realizzare nel centro storico, nelle frazioni e/o in altre aree del Comune di Carpi;
- ✓ € 322.500,00, destinati al finanziamento degli interventi da realizzare nel centro storico, nelle frazioni e/o in altre aree del Comune di Cento;
- ✓ € 427.500,00, destinati al finanziamento degli interventi da realizzare nel centro storico, nelle frazioni e/o in altre aree del Comune di Ferrara;
- ✓ € 6.427.500,00, destinati al finanziamento degli interventi localizzati nei centri storici e/o nelle frazioni e/o in altre aree dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti;

– l'articolo 8, comma 1, che stabilisce che a fronte della realizzazione degli investimenti agevolabili ai sensi del presente bando è riconosciuto un contributo a fondo perduto secondo una percentuale che può essere applicata da un minimo del 50% ad un massimo del 70% delle spese ritenute ammissibili;

– l'articolo 11 del suddetto "Bando straordinario" che indica come possibili beneficiari del contributo i soggetti che in occasione dell'apertura della terza finestra del bando "Ripopolamento e rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012" avvenuta in data 04/06/2020, hanno dato inizio alla compilazione delle domande che, al momento di chiusura anticipata della suddetta finestra avvenuta per il raggiungimento del numero massimo di richieste previste, risultavano pertanto in uno stato di lavorazione precedente a quello dell'invio alla pubblica amministrazione e in relazione alle quali non è stato possibile effettuare l'invio telematico;

– l'articolo 19 del suddetto bando straordinario, che ha disposto:

✓ che le domande di contributo dovessero essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, a partire dalle ore 10.00 del giorno 9 settembre 2020 sino alle ore 13.00 del giorno 16 settembre 2020;

✓ che, ai fini della verifica del rispetto dei suddetti termini si dovesse tenere conto della data d'invio registrata dall'applicativo SFINGE 2020;

Vista altresì la propria Ordinanza n. 24 del 7 settembre 2020, con la quale si è stabilito di applicare per il bando straordinario, a seguito del completamento delle attività istruttorie in base al valore dei progetti ritenuti ammissibili e nei limiti delle risorse disponibili:

– con riferimento ai progetti realizzati nel Comune di Carpi, una percentuale di contributo base compresa tra il 50% e il 65% delle spese ritenute ammissibili;

– con riferimento ai progetti realizzati nei Comuni di Cento e Ferrara, una percentuale di contributo base pari al 50% delle spese ritenute ammissibili;

– con riferimento ai progetti realizzati negli altri Comuni, una percentuale di contributo base compresa tra il 50% e il 65% delle spese ritenute ammissibili;

Vista infine la propria Ordinanza n. 1 del 13 gennaio 2021, con la quale:

– si è proceduto alla riprogrammazione della dotazione finanziaria destinata al finanziamento delle domande presentate nell'ambito del bando straordinario, relative a progetti localizzati nei Comuni di Cento, Carpi e Ferrara, prevedendo lo stanziamento di un ulteriore importo pari a complessivi euro 305.463,43 aggiuntivo alla dotazione finanziaria di euro 1.072.500,00 già prevista nell'articolo 3 del bando straordinario approvato con la propria Ordinanza n. 23 del 20 luglio 2020;

– è stato stabilito conseguentemente che la dotazione finanziaria complessiva per il finanziamento dei progetti localizzati nei comuni di Carpi, Cento e Ferrara nell'ambito del bando straordinario ammonti a complessivi euro 1.377.963,43 e che tale somma sia destinata a finanziare integralmente il maggior numero di tali progetti, anche presentati nello stesso istante temporale (ora, minuti, secondi);

Preso atto che le domande presentate nell'ambito del sopra citato bando straordinario:

– sono state oggetto di una istruttoria di ammissibilità formale da parte della struttura del Servizio Qualificazione delle imprese;

– ove risultate ammissibili dal punto di vista formale, sono state oggetto di una pre istruttoria di merito e di una valutazione di merito da parte del nucleo nominato con la sopra citata Determinazione n. 6318/2019;

Preso atto:

– che il nucleo di valutazione sopra citato ha preso in esame la Domanda di contributo Prot. n. **CR/2020/17532** del 09/09/2020 presentata tramite l'applicativo SFINGE 2020 dall'impresa individuale **OHANA DI PALMIERI NICOLETTA**, con sede legale nel Comune di Cavezzo (MO), in Via Gramsci n. 77, Codice fiscale PLMNLT82R47F257U, Partita IVA 03728910369;

– che la suddetta domanda:

- è stata oggetto di una istruttoria di ammissibilità formale, da parte della struttura del Servizio Qualificazione delle imprese, che ha avuto esito positivo;
- è risultata ammissibile anche sotto il profilo del merito, come risulta dal verbale acquisiti agli atti del Servizio Qualificazione delle Imprese;

Visti:

– il D.M. 24 ottobre 2007, recante "Documento unico di regolarità contributiva";

– il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC";

Dato atto:

– che sono state effettuate le verifiche riguardanti la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL e che da tali verifiche sono emerse situazioni irregolari nei confronti dei soggetti stessi;

– che in data 23/12/2020 è stato comunicato all'intestatario (preavviso Prot. CR/2020/23261), tramite il sistema SFINGE2020, che se entro 10 giorni dal ricevimento della

comunicazione la situazione contributiva non sarebbe stata regolarizzata, la domanda si sarebbe intesa decaduta;

– che in data 28/12/2020 l'impresa ha inviato tramite pec (registrata con Rep. CR 28/12/2020.0023330) comunicazione nella quale esprimeva l'intenzione di avviare le pratiche per la regolarizzazione del Durc nel minor tempo possibile;

– che sono seguite ulteriori comunicazioni tra il Servizio Qualificazione delle Imprese e l'impresa individuale OHANA DI PALMIERI NICOLETTA, sia telefoniche che tramite posta elettronica ordinaria, al fine di monitorare lo stato d'avanzamento delle pratiche di regolarizzazione presso gli enti preposti;

– che ad oggi la regolarizzazione del DURC non è avvenuta, e che non vi è la possibilità di prorogare ulteriormente il termine di sospensione del progetto;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione di decadenza dell'istanza in quanto la regolarità contributiva costituisce una condizione necessaria per la concessione dei contributi come previsto ai sensi dell'articolo 29 comma 1 del Bando approvato con l'Ordinanza n. 23 del 20 luglio 2020 e ss.mm.ii..

DECRETA

1. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, decaduta l'istanza Prot. n. **CR/2020/17532** del 09/09/2020 presentata dall'impresa individuale **OHANA DI PALMIERI NICOLETTA**, con sede legale nel Comune di Cavezzo (MO), in Via Gramsci n. 77, Codice fiscale PLMNLT82R47F257U, Partita IVA 03728910369;

2. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo SFINGE2020 ad OHANA DI PALMIERI NICOLETTA, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni

3. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).

Bologna,

Stefano Bonaccini
Originale firmato digitalmente